

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2222)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 28 settembre 1962 (V. Stampato n. 2932)

d'iniziativa dei deputati LEONE Raffaele, AMODIO e RAMPA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 ottobre 1962*

Istituzione di un ruolo speciale
per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il ruolo speciale transitorio per l'istruzione elementare presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari, istituito con la legge 3 aprile 1958, n. 535, è soppresso con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente legge.

Con pari decorrenza è istituito un « Ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari ».

Il numero iniziale dei posti di ciascun ruolo speciale provinciale è stabilito in base al numero delle scuole, comunque funzionanti al 1° ottobre precedente la data di entrata in vigore della presente legge.

Il numero dei posti del ruolo speciale potrà essere aumentato soltanto in base alle norme che regolano il normale incremento delle classi delle scuole elementari.

Art. 2.

Agli insegnanti del ruolo speciale istituito con il precedente articolo 1 si applicano le norme stabilite dalla legge 3 aprile 1958, n. 535, ad esclusione di quelle contenute nel comma secondo dell'articolo 3 e nell'articolo 6 della stessa legge.

Il trattamento economico e giuridico è quello previsto in favore degli insegnanti elementari di ruolo organico normale.

Art. 3.

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, i posti vacanti del ruolo speciale, istituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono conferiti mediante concorso per esami e titoli riservato a coloro che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso magistrato a posti di ruolo normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui all'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 535.

I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro di grazia e giustizia.

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti di ruolo speciale istituiti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono conferiti come segue:

a) agli insegnanti attualmente iscritti nel ruolo speciale transitorio per l'insegnamento nelle scuole carcerarie;

b) per il restante numero mediante un concorso speciale riservato a coloro che in possesso dei requisiti prescritti nel precedente articolo 3 abbiano prestato almeno quattro anni di servizio con qualifica non inferiore a distinto nelle scuole o nei corsi di educazione popolare funzionanti presso le carceri.

I programmi e le modalità delle prove di esami sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 5.

Ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio prestato dall'insegnante iscritto nel ruolo speciale transitorio delle scuole elementari carcerarie è valutato come servizio di insegnamento di ruolo normale.

Art. 6.

All'onere finanziario relativo all'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del capitolo n. 44 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1962-63 e corrispondenti per gli esercizi successivi.